



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 175 del 24/12/2014

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Verifica di assoggettabilità a VAS.

OGGETTO Verifica di assoggettabilità a VAS - L. Regione Puglia 14/12/2012 n. 44, relativa al progetto per la realizzazione di una struttura da destinare a centro sanitario, ludico, sportivo, didattico per allevamento, per pensione e per villeggiatura per cani, a sorgere sul fg. 10 partt. 151 - 133 (suolo tipizzato E1) in agro del Comune di Ruvo di Puglia, proponente sig. Gramegna Roberto, intervento in Variante al P.R.G. (ex art. 8 del D.P.R. 160/2010).

IL DIRETTORE AREA 1
POLITICHE DEL PERSONALE
RUP UFFICIO V.A.S.

PREMESSO CHE

Come da Determinazione Dirigenziale n.20/65 del 21/05/2013, del Responsabile Area 2 Sicurezza Sociale del territorio- Servizio Attività Produttive e S.U.A.P. dott. Salvatore Berardi, che recepisce la proposta di piano programma dell'intervento di cui in oggetto:

«- in data 01/10/2012 il sig. Roberto Gramegna, nato a Ruvo di Puglia il 17/09/1984, ed ivi residente in via Caduti di Tutte le Guerre n° 4 (Cod. Fisca. GRM RRT 84P17 H645V), presentava istanza al SUAP, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 07/09/2010 n. 180, per l' attivazione della conferenza di servizi ex art. 14 della L. 241/90 e ss.mm.ii. ai fini della realizzazione del programma di cui all' oggetto, in variante al P.R.G. vigente;

in data 17/01/2013 si svolgeva conferenza di servizi interna (al Comune di Ruvo di P.) nell' ambito della quale si dava corso ad un primo esame del programma presentato; dalla conferenza interna, venivano esaminati i seguenti documenti:

- Relazione tecnica
- tav. 1 - stralcio catastale foglio 10 partt. 151 e 333 - stralcio PRG - stralcio aftg - stralcio pai - stralcio zona territoriale "E1";
- tav. 2 - piano quotato fg. 10 p.lle 151 e 333;
- tav 3 - lay - out intervento;
- tav. 4 - piante, prospetti e sezioni uffici e alloggio custode;
- tav. 5 - profili longitudinali box canili;
- tav. 6 - piante, prospetti e sezioni uffici e alloggio custode;
- tav. 7 - piante, prospetti e sezioni struttura veterinaria e pet-therapy;
- tav. 8 - business plan;

- relazione geologica preliminare;
- relazione geotecnica;
- documentazione catastale;
- screening ambientale;

In data 31/01/2013 veniva trasmessa all' Ufficio SUAP (nota acquisita al protocollo comunale in data 04/02/2013 e registrata al n. 3124) la seguente ulteriore documentazione, richiesta ad integrazione dell' esito della conferenza di servizi interna del 17/01/2013:

- tav. 8 - reti idriche e fognanti delle strutture in progetto;
- tav. 9 - schemi impianti elettrici delle strutture in progetto;
- tav.10 - schemi impianti termici delle strutture in progetto;
- tav.11 - pubblica illuminazione e rete ENEL (opere di urbanizzazioni esistenti e a realizzarsi);
- tav.12 - rete idrica e rete fognante esterne alle strutture in progetto;
- tav.13 - rete impianto di terra delle strutture in progetto;
- tav.14 - particolari costruttivi e documentazione fotografica;
- tav.15 - stralcio delle tavole di PRG relativo ai beni A2 nell' agro;

in data 31/01/2013 con nota prot. 0002619 l' Ufficio SUAP richiedeva al proponente sig. Roberto Gramegna la predisposizione della proposta di piano/programma dell' intervento comprendente il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;

In data 22/03/2013 lo stesso proponente trasmetteva all' ufficio SUAP in duplice copia su supporto informatico, la documentazione richiesta, di seguito elencata:

- Indice tavole relative al Progetto per la costruzione di una struttura per cani denominata "Animal' S Garden" Centro sanitario - ludico - sportivo - didattico per allevamento, pensione, e villeggiatura per cani su suolo tipizzato E1 censito in catasto al fg. 10 particelle 151 e 333;
- tav. 1 - stralcio catastale foglio 10 partt. 151 e 333 - stralcio PRG - stralcio aftg - stralcio pai - stralcio zona territoriale "E1";
- tav. 2 - piano quotato fg. 10 p.lle 151 e 333;
- tav 3 - lay - out intervento;
- tav. 4 - piante, prospetti e sezioni uffici e alloggio custode;
- tav. 5 - profili longitudinali box canili;
- tav. 6 - piante, prospetti e sezioni uffici e alloggio custode;
- tav. 7 - piante, prospetti e sezioni struttura veterinaria e pet-terapy;
- tav. 8 - reti idriche e fognanti;
- tav. 9 - schemi impianti elettrici;
- tav.10 - schemi impianti termici;
- tav.11 - pubblica illuminazione a realizzarsi - rete ENEL esistente;
- tav.12 - rete idrica sanitaria - rete fognante;
- tav.13 - rete impianto di terra;
- tav.14 - particolari costruttivi - documentazione fotografica;
- tav.15 - atlanti del PUTT_P serie da 00 a 5;
- tav.15/A - atlanti del PUTT_P serie da 6 a 11;
- tav.16 - rendering, business plan, foto n° 3, foto n° 4, foto IMG_7975, foto IMG_7979, stralcio PAI, relazione geologica, relazione geotecnica, verifica assoggettabilità a VAS - rapporto preliminare, visura particella 151, visura particella 333, progetto completo in formato DWG;>>

Con Determinazione Dirigenziale n. 20/65 del 21/05/2013 Il coordinatore d'Area 2 Servizio SUAP, dott. Salvatore Berardi, determinava di recepire il piano/programma dell' intervento di cui in oggetto "ai fini della presentazione all'Autorità competente di apposita istanza per la verifica degli impatti significativi sull'ambiente e l'adozione del conseguenziale provvedimento" ovvero veniva prodotto l'atto di formalizzazione della proposta progettuale;

con nota protocollo 11731 del 04/06/2013, il responsabile ufficio SUAP dott. Salvatore Berardi

trasmetteva alla Regione Puglia - Ufficio Programmazione, politiche Energetiche, VIA VAS, e per conoscenza al sig. Gramegna Roberto, all' ing. Tricarico Salvatore, al Coordinatore dell' Area "Politiche del territorio" del Comune di Ruvo di Puglia, in linea con il disposto dell' art. 8 della L. Regione Puglia 44/2012, la Determinazione Dirigenziale n. 20/65 del 21/05/2013, esecutiva, avente per oggetto "progetto per la realizzazione di una struttura da destinare a centro sanitario, ludico, sportivo, didattico per allevamento, per pensione e per villeggiatura per cani, a sorgere sul fg. 10 partt. 151 - 133 (suolo tipizzato E1) in agro del Comune di Ruvo di Puglia, proponente sig. Gramegna Roberto, intervento in Variante al P.R.G. (ex art. 8 del D.P.R. 160/2010)" con la quale è stata formalizzata la proposta di piano o programma di intervento comprensiva del rapporto preliminare di verifica (ex art. 8, comma 1° lettera "a" L.R. 44/2012); veniva altresì inviato in allegato e su supporto informatico, gli elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti significativi sull' ambiente, proponendo la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia Ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica;
- Regione Puglia - servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;
- Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
- Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque;
- Provincia di Bari - Servizio Ambiente e rifiuti;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
- Agenzia Regionale per la prevenzione e la Protezione dell' Ambiente (Arpa Puglia);
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Autorità Idrica Pugliese;
- Azienda Sanitaria locale Bari;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;

con nota in uscita della Regione Puglia Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l' attuazione delle opere pubbliche, servizio Ecologia - Ufficio VAS, protocollo AOO 089 - 0008322 del 04/09/2013, avente ad oggetto - "D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 44/2012 - procedimento di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell' art. 8 della L.r. 44/2012, della "Variante al PRG tramite SUAP per la realizzazione di una struttura da destinare a centro sanitario, ludico, sportivo, didattico, per allevamento, per pensione e per villeggiatura per cani a sorgere sul fg. 10 p.lle 151 -333" - Consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati" -, l' Ufficio VAS della Regione Puglia, quale Autorità Competente, verificata la completezza della documentazione ad essa pervenuta, inviava la documentazione ai seguenti enti interessati,

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica;
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;
- Regione Puglia - Servizio Tutela Delle Acque;
- Regione Puglia - Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità;
- Regione Puglia - Servizio Ciclo Dei Rifiuti e Bonifiche;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell' Ambiente (ARPA Puglia);
- Autorità Idrica Pugliese;
- AQP - Direzione Industriale;
- Direzione Regionale Per I Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Azienda Sanitaria Locale Bari;
- Provincia di Bari, Servizio Edilizia Pubblica e Territorio;
- Provincia di Bari, Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e ambiente;

- Autorità di Bacino della Puglia;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale; (Genio Civile) di Bari;
consultati con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 6 della L.R. 44/2012, invitando gli stessi ad inviare il proprio contributo alla medesima Autorità Competente, nonché alla Autorità Procedente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione,
con nota prot. 10144 del 29/10/2013 della Autorità Idrica Pugliese inviata alla Regione Puglia Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l' attuazione delle opere pubbliche Servizio Ecologia - Ufficio VAS, ed al Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia, si rappresentava, per quanto di competenza, <>

CONSIDERATO CHE

Durante i successivi trenta giorni alla consultazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L.R.n.44/2012, l'Autorità procedente non ha trasmesso proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale Espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli atti tecnico-amministrativi di Piano, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si evidenziano, a seguire, le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano de quo sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

L'elaborato denominato "Relazione Tecnica" avente ad oggetto il progetto per la costruzione di una struttura per cani denominata "ANIMAL'S GARDEN" su suolo censito in catasto al fg. 10 p.lle 151-333 per conto del Sig. Roberto GRAMEGNA, evidenzia tramite apposita tabella (pag. 1) che trattasi di VARIANTE al vigente PRG; definisce la nuova zona territoriale omogenea ex DM 1444/68 dell'area progettuale come zona produttiva D1 a fronte dell'attuale E1 rurale.

Nella tabella sono rappresentati indici e parametri di PRG che subiscono variazione.

L'area interessata dall'intervento in oggetto, pertanto, ricade completamente in zona rurale E1 con buona viabilità di accesso e si estende per mq. 10.769. In dettaglio, il progetto prevede:

- N° 9 box canili di dimensioni in pianta 21,02 x 8,56 ospitante n° 20 cani; ciascuno ha a disposizione una cuccia, una parte coperta ed una scoperta, oltre ad una zona esterna per la sgambatura;
- N° 1 box canile per l'isolamento (animali con patologie particolari) di dimensioni in pianta 21,02 x 8,56 ospitante n° 20 cani; ciascuno ha a disposizione una cuccia, una parte coperta ed una scoperta, oltre ad una zona esterna per la sgambatura;
- Un edificio composto da piano seminterrato, piano rialzato di dimensioni 11,00 x 11,00 h= 4.65 per il custode;
- Un edificio composto da piano rialzato e primo piano di dimensioni 11,00 x 11,00 h= 7.50 per lapetterapy e la struttura sanitaria veterinaria;
- Open space.

Il progetto interessa complessivi mq. 10.769.

La relazione tecnica citata riporta i seguenti indici e parametri di zto E1 di PRG tratti dalle NTE:

- Iff: mc/mq 0.03 (a)
- Sl: mq 7.500 (c)
- Sc: max. mq 150
- Ic: mq/mq 1/100.
- Numero di piani: max. 2
- Altezza degli edifici: max. mt 7.50
- Dc minima: mt 10
- Costruzioni accessorie: 1/8 (d)

- Dist. min. degli edifici dal ciglio stradale: secondo il Nuovo codice della strada.
- Aree di parcheggio: mq/mc 1/10

Nel proposto PROGETTO, in quanto zona produttiva "D1" e sulla base dei seguenti dati

Volumetria box canili $10 \times 21,02 \times 8,56 \times 3,10 = mc\ 5578$,

Alloggio del custode $11 \times 11 \times 4,65 = mc\ 563$,

Palazzina servizi $11 \times 11 \times 7,50 = mc\ 907,5$,

Volume complessivo mc 7048,5,

vengono ridefiniti i seguenti indici e parametri

1 Iff=0,655mc/mq

2 SI= mq 10.769,00

3 Scmax= 2.041,31

4 Ic= 18,96%

5 N° max di piani 2

6 Hmax edifici= mt. 7,50

7 Dcmin=box canili mt. 6,00 alloggio del custode e struttura sanitaria mt. 10

8 costruzioni accessorie: nessuna

9 Distanza minima dal confine stradale: rispettata: strade di tipo "F" mt. 20,00

10 Aree di parcheggio: mq 200.

Inoltre viene riferito:

«1. INTRODUZIONE

Con questo progetto si intende proporre la realizzazione della struttura "ANIMAL'S GARDEN", una efficiente struttura sanitaria per il territorio, oltre ad essere un punto ludico, sportivo, didattico, soggiorno e cura degli animali, e che coniughi il benessere degli animali con la possibilità di rendere le visite degli utenti piacevoli e rilassanti.

La struttura "ANIMAL'S GARDEN" è concepita per essere una struttura pienamente fruibile dalla cittadinanza di ogni età, un luogo in cui passare piacevoli momenti di relax.

L'idea della struttura "ANIMAL'S GARDEN" è figlia di una precisa scelta circa le caratteristiche strutturali e gestionali della struttura per cani e rappresenta una evidente inversione di tendenza rispetto alle strutture desolate in cemento, in cui il costruito prevale sul verde, che spesso contraddistinguono i canili.

2. STRUTTURE E AMBIENTI

(...)

- Box modulari;
- Aree di sgambatura;
- Area per educazione/ recupero cani aggressivi con educatori cinofili;
- Padiglione servizi con i magazzini;
- Cucina;
- Locali per gli operatori;
- Ufficio adozione;

(...) strutture e servizi:

- Clinica veterinaria;
- Aree di degenza specifiche per animali operati chirurgicamente tratti protetti per la riabilitazione fisica dell'animale;
- Allevamento e addestramento cani per non vedenti con educatori cinofili;
- Adozioni a distanza;
- Struttura destinata ad attività di sostegno terapeutico, che si attuano attraverso l'utilizzo della relazione

uomo-animale domestico (PetTherapy);

- Struttura destinata al pubblico con la funzione di collettore culturale: audiovisivi, libri, mostre, programmi di educazione scolastica alla natura e al rapporto con gli animali;
- Giochi tematici per i bambini più piccoli;
- Tolettatura;
- Attività ludiche - sportive - didattiche e per la villeggiatura per animali;
- Arricchimento dal punto di vista educativo cane -proprietario;
- Attivazione cognitiva del cane per lo sviluppo dell'autocontrollo;
- Risoluzione di problemi comportamentali del cane: ubbidienza
- Servizio recupero uccelli feriti.

Il progetto (..) si basa inoltre sui seguenti presupposti:

- Rispetto delle esigenze etologiche della specie;
- Assicurare ai cani l'indispensabile movimento, varietà e socializzazione al fine di evitare una vita alienante senza che ciò comporti un costante e massiccio lavoro dell'uomo;
- Facilitazione e razionalizzazione delle operazioni degli addetti (pulizia, abbeveramento, alimentazione (ecc.));
- Piacevolezza della struttura in modo da invogliare la sua frequentazione e quindi favorire le adozioni;
- Massima possibilità di variazione nell'aggregazione degli alloggi e modularità della struttura;
- Progetto moderno ed evoluto che riesca ad essere economicamente competitivo.

3. POLITICHE DI GESTIONE E BENESSERE ECOLOGICO ED ETOLOGICO

(...)

La struttura sarà di tipo modulare per permettere il miglior sfruttamento degli spazi, ma presentare anche dei carichi massimi in relazione non solo al benessere, ma al rischio dell'evento epidemico.

Nell'ambulatorio sono previsti interventi di sterilizzazione per una politica seria di lotta al randagismo in ottemperanza alla Legge nazionale 281/91.

L'ambiente fruirà di una corretta gestione igienico-sanitaria, onde allontanare odori sgradevoli.

La struttura presenterà un aspetto di pulizia e di ordine, gli animali saranno puliti e in buono stato di nutrizione.

Gli animali godranno di ricoveri adeguati, ma altresì di poter uscire dai ricoveri per lo meno due volte al giorno.

La gestione impedirà che gli animali ospitati divengano dei carcerati, benché ricoverati in ambienti convenienti.

Gli alberi dell'area saranno di essenze autoctone di facile impianto, e di crescita rapida, soprattutto nell'area perimetrale dove saranno piantumate delle siepi. Si impianteranno anche essenze profumate come il tiglio, il gelsomino, il caprifoglio, il glicine per temperare l'odore degli animali.

Si prevede la presenza di una zona a prato, che svolge una funzione fondamentale nell'assicurare il benessere ecologico, assieme ad aree di riposo degli animali con alberi di media altezza, nonché di zone riparate dalle intemperie, orientate in modo da evitare il rigore dei venti freddi invernali nonché limitare le ore di esposizione al sole nella stagione estiva.

Inoltre le aree di ricovero saranno di facile pulizia, saltuariamente disinfettate, frequentemente monitorate.

Il verde sarà curato per evitare che la crescita spontanea e l'erba alta provochino la proliferazione di parassiti.

L'accesso alla struttura "ANIMAL'S GARDEN" sarà incentivato attraverso la cura dei percorsi di visita con percorsi di vista riparati, ben ventilati, su fondo consistente e non sconnesso o fangoso.

Saranno incentivate le visite attraverso campagne specifiche che andranno ad affiancarsi alle campagne affido.

Saranno opportunamente osservate le dinamiche di gruppo del cane al fine di individuare le corrette associazioni dei cani all'interno dei box modulari.

(...)

4. SCELTE PROGETTUALI

(...) è prevista la realizzazione di 10 moduli, ognuno dei quali ospita un numero massimo di 20 cani; nove di questi moduli saranno destinati a rifugio, l'undicesimo all'isolamento.

In ogni modulo sono presenti 20 box di 6 mq disposti simmetricamente rispetto all'asse longitudinale del modulo (10 per lato). Ciascun box può ospitare un solo cane, e vede suddivisa la sua area in tre zone da 2 mq, la prima chiusa, la seconda coperta da pensilina e la terza scoperta, in ottemperanza alla legge regionale 12/95. Le due file di box presentano un'apertura verso l'esterno tramite la quale il cane potrà accedere direttamente all'area di sgambatura esterna.

E' inoltre previsto un accesso ai box dall'interno del modulo mediante un corridoio longitudinale collocato fra una fila e l'altra di box destinato agli operatori per le operazioni di pulizia e manutenzione.

Ogni box sarà provvisto di una pedana estraibile quindi lavabile e disinfettabile, di mangiatoia e abbeveratoio estraibili ed automatici, autopulenti.

Sono previste aree di sgambatura in misura proporzionale ai ricoveri. Nella fattispecie a ciascun box da 20 cani è dedicata un'area di sgambatura esterna. Ogni area di sgambatura sarà particolarmente curata da un punto di vista igienico per evitare la promiscuità di patogeni e sarà interamente a prato, e con alberi in numero sufficiente a garantire riparo dal sole e tale da far sì che ogni cane possa porsi correttamente in relazione con un'adeguata vegetazione arbustiva ed arborea.

Ogni area di sgambatura esterna ha un'estensione netta di 160 mq fatta eccezione per quella laterale che presenta un'estensione netta di 602 mq. E' prevista anche la possibilità di rendere le aree di sgambatura intercomunicanti così da poter eventualmente offrire al cane un'area di percorrenza molto più ampia di quella offerta dalla singola area di sgambatura.

Sono previste anche la clinica veterinaria e l'open space.

La struttura veterinaria è caratterizzata da un efficiente percorso "a catena" in cui l'animale può essere visitato, operato, ospitato e riabilitato nel migliore dei modi, limitando al massimo gli spostamenti dei medici - veterinari, razionalizzando le gabbie ed i box di degenza, creando idonee aree per il recupero degli animali. Tale struttura si completa con altri servizi come la cucina, accompagnata da ripostigli distinti per la raccolta di alimentari e detersivi, dedicata all'alimentazione razionale degli animali ospitati.

L'open space avrà funzione di collettore culturale, di accoglienza per i visitatori, di spazio dedicato alla pettherapy e a riunioni, nonché di centro amministrativo dove si svolgono procedure di accettazione e di cessione e si coordinano le campagne di affido.

Sia l'ambulatorio veterinario che l'open space sono collocati presso la medesima struttura, mentre l'alloggio per gli operatori sarà collocato in una struttura a parte.

L'area rimanente, di circa 3500 mq sarà dedicata alla realizzazione di parchi verdi in accordo all'idea precedentemente delineata.

Per lo smaltimento dei reflui e dell'acqua piovana saranno realizzate due strutture interrato: una fossa Imhoff e una cisterna dedicata alla raccolta dell'acqua piovana da riutilizzare a scopi igienici e irrigui.»

2. CARATTERISTICA DELLE AREE INTERESSATE DAL PROGETTO

L'area di Progetto, è localizzata sul quadrante NO del contorno periurbano; A pag5 e 6 del Rapporto preliminare (RAP -di seguito) vien riferito molto sinteticamente con i punti sotto elencati:

«(...)

- pSIC/ZPs della Rete Natura 2000 interessati in maniera diretta o indiretta: NO;
- Aree naturali protette (ex L. R. 19/97, L. 394/9 1) interessate: NO;
- Aree ad elevato rischio di crisi ambientale (D.P.R. 12/04/96, D.Lgs 11731/03/98) interessate: NO;
- Destinazione urbanistica (da PRG dell'area d'intervento: E1 - RURALE);

- Classificazione da P.U.T.T./P. dell'area d'intervento (Valore normale "E");
- Vincoli esistenti (idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, altro): NO;
- Vincolo ex Legge 1089/39 posto con D.M. 22/1 2/1 983: NO;
- Vincolo paesaggistico: "area di ripopolamento e cattura", piano faunistico vigente:NO;>>

Ripercorrendo ciascun punto, il sito interessato dal progetto:

- risulta ubicato nel versante N.O. rispetto al centro abitato; l'area progettuale si estende per mq. 10.769 in un contesto ambientale periurbano rurale caratterizzato da uliveti e dalla presenza di un'area di cava di circa 9 ha. Il sito dista circa 8 km dal SIC/ZPS "Alta Murgia IT9120007 nonché dall'area IBA 135 "Murge" e dal Parco nazionale dell'alta murgia; al suo interno, il RAP non segnala presenza dal punto di vista naturalistico, di biotopi di particolare valore né habitat prioritario e/o d'interesse comunitario. Allo stesso tempo né i primi adempimenti comunali del PUTT/P né la cartografia del DPP (appr. C.C. n.77 del 11.12.2009) del PUG né quella dell'adottato PPTR, segnalano per detta area progettuale, significatività specifiche sotto il profilo botanico - vegetazionale e faunistico. Il sito dista a sud-ovest circa due km dal Parco del Conte mentre a nord-est, circa 1,5 km da Villa Fenicia. Tali distanze in relazione al progetto, consentono di ritenere questo, non incidente e/o interferente con tali presenze.

- non interessa Aree ad elevato rischio di crisi ambientale ex D.P.R. 12/04/96, D.Lgs 11731/03/98;
- relativamente al vigente PRG, è ubicato in un'area tipizzata E1 RURALE, caratterizzato da suolo a terreno vegetale con consueta presenza arborea ad uliveto; si tratta del versante di ponente, nel quadrante compreso tra le SS.PP. per Corato e Bisceglie. Il fondo agricolo è di facile accessibilità viaria pubblica (strada vicinale) che costituisce anche viabilità di accesso alla vicina area di cava. Il progetto non denuncia la presenza di ulivi monumentali di cui alla vigente normativa regionale di tutela di talune specie arboree secolari (L.R.14/2007).

L'area dista circa mt. 500 a N-O rispetto alla periferia residenziale della città, con connotazioni altimetriche di immersione media per circa mt. 15 rispetto alle citate residenze.

Sempre in ordine agli aspetti di interesse per il PRG, dai dati progettuali si rileva che l'altezza dei singoli box è assunta a mt. 3.10; tale misura risulta assorbire la cifra di pari a mt. 2.70 idonea per altri usi (es. residenziali ex D.M.S. 05.07.1975, in G.U. 18-7-1975, N. 190). A riguardo, a titolo indicativo, l'altezza regolamentare ex D.G.R. 6082/95 riferita ai criteri per la costruzione o risanamento di canili sanitari e rifugi ex LR 12/95 è posta a mt. 2,00. Pertanto con riferimento ai dati progettuali che riportano una volumetria box canili di mc 5578, per alloggio del custode mc 563, per palazzina servizi mc 907,5, si rileva un Volume complessivo di mc 7048,5 con una previsione di parcheggi pari a mq. 200.

A riguardo si segnala che ove tale volume venisse assunto a significanza urbanistica si manifesterebbe una incongruenza con la legge dello stato 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, in G.U. 6 aprile 1989, n. 80) che all'art. 2 c.2. dispone: «(...) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione»; in sostanza, nel progetto, si avrebbe un difetto di 504,85 mq di aree a parcheggio.

Un secondo aspetto rilevante è contenuto nella prima pagina della Relazione Tecnica; la tabella che compara le norme di z.t.o. E RURALE di PRG a quelle proposte D1 di progetto, è - contrariamente - preceduta dalla seguente affermazione:

«La struttura che si intende realizzare è compatibile con la destinazione rurale pur dovendo ricorrere alla deroga relativamente all'indice fondiario e alla percentuale di copertura previsti dal vigente PRG. (...)»

Tale parte scritta, si ritiene a collegarsi alla mancanza in progetto di indicazione circa i "rapporti" di cui all'art. 5. (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi) ex D.M. 1444/68 per la proposta nuova z.t.o. D in tabella.

In termini incidenti sulla tipizzazione funzionale di zona e quindi attinente il rapporto tra progetto specifico e potenzialità/peculiarità funzionali del sito in ordine agli aspetti ambientali, l'intervento proposto (nella citata tabella figurato come nuova z.t.o. D1 - produttiva, ma nelle affermazioni scritte in "deroga relativamente all'indice fondiario e alla percentuale di copertura previsti dal vigente PRG."), ammette un CONFINAMENTO funzionale di zona, nell'ambito della destinazione RURALE attuale di PRG.

Tale confinamento, nel merito delle relazioni previsionali funzionali tra il vigente PRG ed il redigendo Piano Urbanistico Generale (PUG), troverebbe COERENZA col Documento Programmatico Preliminare del PUG (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 11.12.2009) per il quale il sito è ancora ricompreso in "contesto" RURALE (rif. Relazione DPP, cap. VI).

I due aspetti testè evidenziati richiamano l'esigenza da un lato di non introdurre (nemmeno indirettamente col progetto) condizioni di suscettibilità funzionale al cambiamento rispetto all'uso proposto, dall'altro di non inficiare una già condivisa visione strategica funzionale della zona, che resterebbe ancorata ai propri acclarati caratteri ambientali e paesistici, aspetto questo, riconosciuto sia dal vigente PRG che dal redigendo PUG. Tutto ciò induce a valutare coerente, il MANTENIMENTO della tipizzazione urbanistica RURALE dell'area di progetto, qui disponibile come prescrizione a valenza ambientale.

Relativamente ai volumi urbanistici introdotti col progetto, appare coerente attribuire ai previsti box canili (mc 5578) un carattere più propriamente strumentale al ricovero degli animali, con ricalcolazione degli stessi a fronte di un loro dimensionamento maggiormente aderente ai dispositivi regolamentari ex D.G.R. 6082/95 e con soluzioni tecnico-costruttive, poco invasive del suolo e sottosuolo, finalizzate anche a non modificare l'orografia dell'area di sedime dei box. Ciò consentirebbe, in fase di approvazione definitiva del progetto, apposito inquadramento urbanistico, tenuto anche conto che i volumi dell'alloggio custode e della palazzina servizi, siano caratterizzabili come fabbricati RURALI, vincolati all'attività progettuale proposta.

- Relativamente al vigente PUTT/P (Piano Paesaggistico Territoriale Tematico Paesaggio, approvato con D.G.R. n° 1748 del 15.12.2000) e sulla base della cartografia dei Primi Adempimenti Comunali al Piano, l'area oggetto di intervento ricade nell'Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" - valore normale, laddove non è dichiarabile un significativo valore paesaggistico - ambientale. In tale Ambito Territoriale esteso si applicano gli indirizzi di Tutela consistenti nella "valorizzazione delle peculiarità del sito".

Per quanto concerne gli Ambiti Territoriali Distinti (Tit. III NTA), per l'area oggetto d'intervento, la cartografia comunale relativa ai Primi Adempimenti del PUTT/P rappresenta la presenza di una componente appartenente al sistema "assetto geologico-geomorfologico--idrogeologico" ovvero di un ciglio di scarpata nella parte orientale.

Per i cigli di scarpata si applicano le prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 NTA PUTT/P; tali prescrizioni di base sono "direttamente ed immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione, e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela" (art. 1.03 c.3 NTA).

Non risultano rilevati altri elementi posti a particolari tutele paesaggistiche di detto Piano riconducibili al sistema "copertura botanico - vegetazionale e della "potenzialità faunistica" e al sistema della "stratificazione dell'organizzazione insediativa".

Il progetto proposto, pertanto, necessita di essere integrato da studio preliminare plano-altimetrico dell'area estesa ad un d'intorno non inferiore a mt. 50 dal proprio perimetro, allo scopo di rendere le opere non interferenti con talune categorie di componenti strutturanti il territorio.

Pertanto in via prescrittiva, il Progetto, prima della sua approvazione definitiva, dovrà adeguarsi agli esiti di tale studio nel rispetto delle norme paesaggistiche a riguardo eventualmente ricorrenti.

- In riferimento all'adottato Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), il sito ricade all'interno

di una più ampia area individuata come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “paesaggi rurali” delle Componenti Culturali e Insediative, disciplinati dall’art. 83 delle NTA; nel caso specifico non trattandosi di Beni Paesaggistici ex art. 134 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i., non trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all’art. 105 delle NTA del PPTR. Il già prescrittivo mantenimento della tipizzazione urbanistica RURALE del sito risulta coerente con la ratio dell’art. 83 testè citato.

- In riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) l’area interessata dal progetto non rientra tra le zone a pericolosità geomorfologica o idraulica né si rilevano interferenze con linee del reticolo idrografico.

- Circa il Piano di tutela delle acque l’area interessata dal Progetto non è classificata tra le aree vulnerabili da contaminazione salina e l’isoalina corrispondente alla zona di studio è compresa tra di 0,5 e 1 g/l; non risulta interessata da opere di captazione ad uso potabile entro un raggio di 100 m e non è classificata quale “zona di protezione speciale idrogeologica”.

Poiché come innanzi evidenziato, il Progetto riferisce che per lo smaltimento dell’acqua piovana sarà realizzata «... una cisterna dedicata alla raccolta dell’acqua piovana da riutilizzare a scopi igienici e irrigui.», si ritiene necessario che prima della eventuale approvazione in via edilizio - urbanistica, il progetto sia dotato di apposito studio dettagliato sulla regimazione delle acque meteoriche all’interno dell’area, la loro raccolta e modalità di utilizzo a secondo che sia per scopi “igienici” o “irrigui”, ciascuno dei quali dotato di apposito protocollo, il tutto con evidenziazione delle misure idonee a garantire la dovuta igienicità idrica rispetto alla presenza di animali ospiti della struttura.

Relativamente ai rifiuti solidi, il Comune di Ruvo di Puglia non possiede nel proprio territorio siti per la discarica dei rifiuti solidi; il servizio di raccolta e smaltimento, come per Legge, viene espletato da parte dell’Azienda speciale del Comune di Corato - A.S.I.P.U..

Il Comune di Ruvo di Puglia è inserito all’interno del bacino di utenza che corrisponde all’ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) BA1. Come rilevabile dai dati aggiornati all’agosto 2014, reperibili sul sito <http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/datipercomune.php>, la percentuale di differenziata per il Comune di Ruvo di Puglia risulta positivamente incrementata al 25,293 %

In Progetto è previsto che per lo smaltimento dei reflui sarà realizzata una fossa Imhoff interrata; in considerazione della genericità del dato fornito, si ritiene necessario che prima della eventuale approvazione in via edilizio - urbanistica, si produca apposito studio dettagliato su due aspetti:

- il primo riguardo il sistema e reti di raccolta, accumulo e smaltimento dei reflui di origine umana, per il quale dovranno essere garantite le condizioni di legge sia per quanto riguarda la raccolta che lo smaltimento, prevedendo appositi protocolli di utilizzo dell’impianto e gestione del servizio. Si dovranno individuare nel dettaglio i sistemi e le attrezzature di raccolta e stoccaggio differenziato presenti all’interno della struttura. Le apposite attrezzature dovranno essere opportunamente ubicate e segnalate, idoneamente schermate ed abbattute agli odori.

- il secondo riguardo il sistema di raccolta, accumulo e smaltimento dei rifiuti liquidi e/o solidi ordinari e speciali (anche derivanti dall’utilizzo di farmaci e/o pratiche chirurgiche e/o di cura, nonché prodotti per la disinfezione e/o igienizzazione degli ambienti) di provenienza animale; questo dovrà contenere apposito protocollo di utilizzo degli impianti e gestione del servizio.

Tale studio sarà soggetto a preventiva approvazione da parte dell’Autorità Sanitaria locale competente e, il rilascio dell’autorizzazione comunale all’uso della struttura, sarà subordinato alla stipula di appositi contratti di manutenzione e gestione degli impianti e servizi, con Ditte abilitate a tali scopi.

- Per quanto riguarda il Piano Regionale della Qualità dell’aria (PRQA) della Regione Puglia classifica il territorio comunale di Ruvo di Puglia come zona di mantenimento D, in quanto non sono presenti significative fonti di emissione (da traffico e/o da attività produttive). Il Comune di Ruvo di Puglia non dispone di centraline monitoraggio aria ARPA. In considerazione del contesto rurale di contorno, della

presenza di viabilità veicolare e della vicina cava, al fine di mitigare ogni eventuale dispersione di polvere nel contesto areale dell'area di progetto che possa incidere sul comportamento e la salute animale ed umana, preliminarmente alla approvazione definitiva del progetto, dovrà essere prodotto apposito studio sul sistema di diffusione e dispersione in zona, di polveri derivanti dalle attività agricole, dalla circolazione veicolare stradale e dalla presenza della cava: tale studio, tramite idoneo monitoraggio verificherà le condizioni di compatibilità dell'intervento ed attività proposte in ordine alla normativa di riferimento, prevedendo ove necessario, ogni intervento e/o opera mitigativa (con particolare riferimento a sistemi di ingegneria naturalistica) del caso. Lo studio dovrà definire apposito protocollo di monitoraggio permanente sulla eventuale presenza di tali polveri nel contesto areale di progetto, con trasmissione semestrale dei dati e verifiche raccolte, all'Autorità Comunale per quanto di competenza. Su tale Studio si esprimerà la competente autorità Sanitaria locale. L'approvazione definitiva del progetto ed il mantenimento in essere dell'attività sarà subordinato al rispetto dei relativi parametri di Legge.

- Il Comune di Ruvo di Puglia non dispone di una ricognizione acustica del territorio né ha attuato la classificazione di Legge, pertanto in assenza di tale adempimento si applicano i limiti di cui all'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. del 1 marzo 1991.

Il Rapporto Ambientale preliminare riferisce a pag. 12 che: «Il progetto prevede la realizzazione di n° 9 box canili della capacità ciascuno di n° 20 unità per complessivi n° 180 posti oltre ad un modulo, separato dai precedenti, per animali che presentano patologie particolari per i quali necessita l'isolamento.»

In considerazione delle caratteristiche acustiche che assumono i siti con presenza di un tale numero di cani, in ordine alla loro naturale reattività vocale, nonché tenuto conto che nel raggio di circa mt. 500 più a sud sono presenti insediamenti residenziali, risulta necessario che il progetto, preliminarmente alla sua approvazione in via edilizio - urbanistica, sia dotato di apposito studio sulle condizioni acustiche.

Pertanto viene prescritta la redazione di un preliminare studio di incidenza acustica che, anche con prove fonometriche simulate, accerti la compatibilità dell'intervento proposto - in particolare - con la presenza delle abitazioni a sud.

Tale studio dovrà prevedere un protocollo di monitoraggio acustico permanente dell'attività; tale protocollo dovrà assumere intervalli di misura non superiore a giorni 10 consecutivi, con trasmissione bimestrale dei dati di rilevamento all'Autorità Comunale per gli opportuni controlli e valutazioni.

Le misurazioni acustiche di studio dovranno essere effettuate considerando, oltre le diverse condizioni atmosferiche, stagionali, di ventosità ed orarie giornaliere, anche i possibili effetti, sulla reattività vocale degli animali, della presenza di viabilità pubblica e quindi di circolazione di veicoli a motore nonché di suoli agricoli soggetti alla ordinaria presenza antropica. Dovranno quindi essere dettagliatamente rappresentate le misure mitigative del caso con specificazione dei sistemi anche naturalistici (barriere verdi) utilizzati. Lo studio dovrà essere certificato da Tecnico abilitato esterno alla struttura aziendale di gestione e/o proprietà dell'area di progetto. Il mantenimento funzionale dell'attività proposta sarà subordinato al rispetto - come per Legge - dei parametri acustici compatibili con il sito e la presenza, in zona, di residenze.

All'interno dell'area non sono presenti recettori sensibili (scuole, ospedali) né sono individuate particolari sorgenti di vibrazioni e/o rumore, fatta eccezione per quelle collegabili alla presenza della cava (prospiciente a sud) e del traffico veicolare sulle vicinali di accessibilità.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Riguardo alla valutazione degli impatti, il Rapporto Ambientale Preliminare li esclude genericamente; aspetti del paesaggio e mitigazione dell'impatto visivo, inquinamento acustico, qualità dell'aria,

inquinamento luminoso, acqua e sottosuolo, suolo, energia, rifiuti, sono sinteticamente considerati nell'ambito degli elaborati progettuali, ricorrendo frequentemente (sia in Relazione Tecnica che in Rapporto Ambientale) all'assicurazione diretta della insussistenza di impatti e/o interferenze con l'Ambiente anche per via di regimi gestionali rigorosi e garanti delle condizioni di igiene e salubrità degli ambienti e del sito oltre alle garanzie di idoneità funzionali in ordine alla presenza di cani.

Tuttavia non si possono escludere anche minimi potenziali impatti legati alle caratteristiche ubicazionali del sito, al consumo di suolo, alla frequentazione veicolare, al consumo di risorse idriche, alle caratteristiche igienico - sanitarie ed acustiche dell'attività, alla presenza di vicine aree residenziali, al contesto rurale produttivo della zona, alla presenza di un'area di cava in prossimità del sito, ecc. Pertanto, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste unitamente alle caratteristiche dell'area interessata dal Progetto, si ritiene che tali potenziali impatti connessi all'attuazione dello stesso, possano essere oltre che previsti, misurati e controllati assicurando il rispetto delle disposizioni di legge in materia nonché imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure ed indicazioni, individuate nel punto precedente oltre che nella Relazione tecnica e nel Rapporto Preliminare.

In conclusione, alla luce delle motivazioni e prescrizioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici progettuali anteriormente alla approvazione definitiva dello stesso:

- si dia atto di quanto sollevato dall'Autorità Idrica Pugliese di cui alla consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 nonché quanto a riguardo rappresentato dall'Istante;
- si dia atto che la Regione Puglia Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture della Mobilità, Ufficio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti, riferiva: «che gli interventi previsti non rappresentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente.»
- si dia atto che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, comunicava: «che l'area in cui si intende realizzare le opere non è sottoposta a vincolo archeologico e non risulta interessata da precedenti rinvenimenti. Questo Ufficio non ritiene pertanto di dovere formulare osservazioni in merito.»
- si acquisisca, se necessaria per disposizione di legge, ogni altra valutazione, parere e/o Nulla Osta necessari all'approvazione del Progetto facendo proprie le eventuali prescrizioni;
- si rimoduli con appositi elaborati scritto-grafici, il quadro urbanistico relativo ad indici e parametri di zona ex DM 1444/68 rientrante nella z.t.o. Rurale E, con rispetto della normativa statale in ordine ai rapporti tra volumi ed aree a parcheggio privato.
- si specifichino con appositi elaborati scritto-grafici, le condizioni di compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto in ordine alle caratteristiche morfologiche del sito relativamente al cartografato ciglio di scarpata in ambito di Primi Adempimenti comunali del PUTT/P
- si specifichi con appositi elaborati scritto-grafici, l'abaco delle essenze florovegetative autoctone da utilizzare in sito a seconda delle finalità (preesistenze arboree ed arbustive, barriere acustiche, barriere olfattive, manti erbosi, ecc) nonché i rispettivi protocolli di mantenimento delle specie in ordine anche all'armonico inserimento delle stesse nel contesto ambientale di zona. Siano utilizzate specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, salvaguardando le eventuali alberature se esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e, laddove possibile gli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Qualora gli interventi prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla L. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che

prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della L.R. 14/2007) la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali;

- si promuova, attraverso la redazione di appositi elaborati scritto-grafici indicanti l'abaco dei materiali e tecnologie costruttive dei singoli manufatti in progetto, l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" in particolare privilegiando l'adozione di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie ostruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici), di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.).

Inoltre, si definiscano, relativamente ai manufatti in progetto:

- mappa delle tipologie d'area secondo i seguenti distinti generi di fruibilità: umana, animale, mista (umana/animale), veicolare;

- indicazione di dettaglio dei sistemi di perimetrazione delle aree a diversa fruibilità con utilizzo privilegiato di muretti di pietra a secco tipici della tradizione locale integrabili con siepi di essenze autoctone eventualmente dotate di reti e/o altre attrezzature anti intrusione idonei a non arrecare pericolo per i cani nonché pregiudizio alla sicurezza in generale; eventuali diverse tipologie di recinzione preesistenti (c.a. e/o altro) dovranno essere sostituite con le tipologie precedentemente citate. Nei sistemi adottati siano garantiti "corridoi" e/o " varchi" per la piccola fauna terrestre rurale, compatibilmente con la presenza dei cani ospitati;

abaco delle:

- caratteristiche tecnologiche e funzionali degli impianti;

- rifiniture interne ed esterne;

- caratteristiche di permeabilità delle superfici orizzontali;

- colorazioni di apparati murari e pavimentali;

- lavabilità di superfici orizzontali e verticali;

- caratteristiche fono assorbenti dei materiali utilizzati;

- venga prodotto apposito studio specialistico, a firma di professionista abilitato, sulla coerenza e compatibilità delle singole scelte progettuali nonché dei criteri e regole di gestione della struttura, con un regime di tutela e salvaguardia della qualità della vita degli animali ospiti della struttura, di idoneità delle condizioni ambientali che favoriscono comportamenti non aggressivi ed al tempo stesso naturali degli animali.

- si attesti, tramite studio specialistico sulle caratteristiche acustiche della struttura, il regime di propagazione ambientale sonora con particolare riferimento alla compatibilità rispetto alla presenza nelle vicinanze di insediamenti residenziali; l'attestazione dovrà certificare la veridicità di quanto emergente dallo studio.

- relativamente agli scarichi di acque reflue animali ed umane, oltre le prescrizioni già disposte al paragrafo precedente, si verifichi il rispetto dei dettami e dei limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale, si specifichino le necessarie autorizzazioni, acquisite o da acquisire.

Relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti,

piazzali, ecc.) non soggette ad accessibilità animale:

- si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili; pertanto si attuino le previsioni di Progetto che prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, dotandole di adeguate reti di distribuzione con sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dell'area; si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da viabilità, aree di sosta e/o movimentazione mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 "Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrata dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni" e all'Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000");
- si localizzino con precisione le previste aree di pertinenza per lo stoccaggio temporaneo differenziato dei rifiuti ovvero isole ecologiche per lo stoccaggio e il riuso degli scarti (es. compostaggio, quelli cellulosici, legno, oli, vetro, ecc.).

Per i rifiuti speciali si riservino adeguate attrezzature, come per legge, in un'area prossima alla mobilità veloce e molto ben segnalata e protetta/schermata eventualmente con idonea vegetazione in modo da mitigarne la percezione ed abbattere la trasmissione di eventuali odori.

- si richiami con la elaborazione di apposito protocollo, la normativa regionale vigente in materia di inquinamento luminoso (Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativi della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005) nonché ogni accorgimento strutturale e gestionale della struttura, idoneo a non arrecare disturbo luminoso agli animali.
- nella fase attuativa del piano, oltre ogni misura e presidio come per legge in materia di allestimento e tenuta dei cantieri, sicurezza ed igiene del lavoro, si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
 - nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
 - le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
 - al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere;
 - nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni idonee per ottimizzare l'igiene e salubrità dei cantieri potenziando le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti e/o materiali di scarto;
 - ove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
 - si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 10 agosto 2012, n. 161;
 - relativamente agli aspetti attinenti il decoro urbano del sito, si adottino tutte le misure idonee a mitigare la fase degli scavi, la temporanea presenza di cumuli di terre e materiali da costruzione, predisponendo opportuna segnaletica e sistemi schermanti visivi;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Raccomandando, infine:

- il rispetto di tutte le distanze regolamentari di legge

- l'acquisizione di ogni parere e/o autorizzazione propedeutica all'approvazione definitiva del Piano nonché dei singoli interventi attuativi che esso dispone.
- altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento:
 - di disporre e rendere ben visibili agli operatori e visitatori della struttura, prescrizioni comportamentali atte ad evitare l'insorgere di condizioni che ingenerino reattività aggressiva degli animali, criticità acustiche, criticità della qualità dell'aria, del suolo e delle presenze florovegetative;
 - di attuare, per le aree esterne (parcheggi, viabilità e percorsi pedonali, ecc) l'uso di pavimentazioni (adeguatamente e come per legge) drenanti;
 - di promuovere l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,
 - di azioni specifiche volte al risparmio energetico e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), coerentemente con quanto a riguardo nel Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
 - si richiami la normativa vigente del Piano di Tutela delle Acque fermo restando l'ottemperanza alle prescrizioni vincolistiche in ordine all'uso degli acquiferi;
 - si integri la puntuale dotazione di impianti e reti idonee al riutilizzo delle acque meteoriche per uso irriguo delle aree verdi, con apposito quadro dispositivo delle quantità e modalità di utilizzo idrico nel corso dell'anno;
 - per le fasi di cantiere prevedere l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi; con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;
 - si integrino gli elaborati di Piano, con apposito REGOLAMENTO per l'utilizzo di immobili, strutture ed impianti della struttura nonché della stessa gestione dell'attività proposta, assorbente tutti i protocolli prescritti nel presente provvedimento, misure di mitigazione, prescrizioni e/o direttive eventualmente rinvenienti da pareri e/o N.O. necessari all'attuazione del Progetto.
 - siano rispettate le prescrizioni della dott.ssa geologo Tiziana Paparella, riportate nella relazione geologica preliminare datata 09/11/2011;
 - non venga in nessun modo superato il limite massimo di n.180 cani presenti contemporaneamente nella struttura e pertanto venga osservate a titolo di riferimento normativo quanto applicabile e concernente i Rifugi, in DGR n.6082/1995 (criteri per la costruzione o risanamento di canili sanitari e rifugi ex LR 12/95).

Tutto ciò posto e disposto in via prescrittiva, considerando che in particolare gli studi e protocolli disposti potranno essere attentamente esaminati e valutati preliminarmente alla eventuale approvazione definitiva del Progetto di che trattasi e che lo stesso Progetto potrà essere approvato SOLO a seguito della acclarata coerenza degli esiti di tali studi in ordine alle norme e regolamenti di riferimento come per Legge, si ritiene che il Progetto di cui al presente provvedimento non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento,
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Progetto in oggetto nel Comune di Ruvo di Puglia;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma di legge previsti;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Tutto ciò premesso e considerato

VISTA la Legge Regionale 4/02/1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l' art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

VISTO il "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" n.18 del 09/10/2013;

VISTO l' art. 4, comma 3, della L.R. 44/2012, come modificata dalla L.R. 4/2014, che delega ai Comuni l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 04 giugno 2014 con la quale si individuava il Direttore Area 1 Politiche del Personale dott.ssa Maria Anselmi, quale soggetto/ Autorità Competente in materia di VAS per le attribuzioni di competenza Comunale come da normativa regionale;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.

GARANZIA DELLA RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale e/o regionale.

Il R.U.P. dell'Ufficio V.A.S. del
Comune di Ruvo di Puglia,

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di escludere il Progetto della struttura da destinare a centro sanitario, ludico, sportivo, didattico per allevamento, per pensione e per villeggiatura per cani, a sorgere sul fg. 10 partt. 151 - 133 (suolo tipizzato E1) in agro del Comune di Ruvo di Puglia, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente all'attuazione del Piano;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, nonché di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di demandare all'amministrazione precedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio V.A.S.:

- all'Autorità procedente - Comune di Ruvo di Puglia;
- di trasmettere il presente provvedimento, redatto in unico ed originale e costituito da n. 19 fasciate:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sui BURP;
 - alla Regione Puglia, Ufficio Via - VAS
 - alla Regione Puglia, Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi "Urbanistica" e "Assetto dei Territorio" per quanto eventualmente di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento:
 - all'albo Comunale dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi;
 - sul portale web del Comune di Ruvo di Puglia

Ruvo di Puglia, lì 17.12.2014

Il R.U.P. dell'Ufficio VAS
Dott.ssa Maria Anselmi
